

rantisce, sino ad un certo punto, che non si procederà con molta leggerezza.

In questo consiste la piccola differenza tra l'emendamento mio e gli emendamenti presentati dagli onorevoli Cuccia e Santini; nelle altre parti essi concordano completamente.

Io mi auguro, quindi, di avere concordi nei nostri concetti l'onorevole guardasigilli e la Commissione parlamentare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

**Gianolio.** Io mi era iscritto per parlare sull'articolo 2; ma, poichè gli emendamenti dei colleghi Spirito e Cuccia sollevano una questione che ha tratto anche a questo articolo, ho chiesto di parlare a questo punto.

A me pare che facciamo confusione fra due ipoteche diverse. Il Codice consente allo Stato una ipoteca legale, la quale è un mezzo precauzionale, una misura preventiva, che si prende contro chi sia imputato di un determinato reato, ed in rapporto al quale vi siano stati già elementi tali, da far luogo ad un mandato di cattura o ad un mandato di comparizione, accompagnato da determinate circostanze.

Abbiamo poi un'altra forma di ipoteca, la ipoteca giudiziale, la quale nasce da una sentenza che non sia ancora passata in cosa giudicata; imperocchè sia costante che qualunque sentenza produce ipoteca, salvo poi, se essa sia riparata in grado di appello, o quella di appello cassata dalla Corte suprema, a ridurre la ipoteca o a cancellarla. Ora, mi pare che l'onorevole Spirito, il quale è giurista profondo, che la Commissione, nella quale l'elemento legale entra in modo così spiccato, non abbiano badato bene alla distinzione fra le due ipoteche; abbiano fatto confusione, e l'onorevole Spirito, quando vi dice che la ipoteca legale deriva da sentenza penale di condanna; e la Commissione, quando nell'articolo 2 (anticipo; risparmierò poi di parlare) vi viene a parlare di persone condannate, di parte lesa, contro la quale vi sia stata condanna alle spese di giudizio, perchè sia parso che la querela fosse infondata.

Vorrei che restassimo un poco nei principî legali. Siamo qui tanti avvocati (e si dice anzi che siamo troppi), che proprio, proprio venire a confondere cose, le quali non si debbono confondere, secondo il Codice civile, non è cosa, via, dicevole per noi. Capisco che son-

neccia anche Omero; ma siamo in numero bastante per non dovere sonnecchiare tutti.

Io quindi vorrei che si cancellasse dallo emendamento Spirito e dallo articolo 2<sup>o</sup> tutto ciò che ha tratto ad ipoteca iscritta in virtù di sentenza, perchè questa è ipoteca giudiziale e non ipoteca legale. Io poi non partecipo all'idea di coloro che vorrebbero restringere questa ipoteca e subordinarla ancora a condizioni diverse. Farò un'osservazione che dovrebbe conciliare alla ipoteca legale, iscritta anche col semplice mandato di comparizione, molti di coloro che vi si oppongono, e conciliarveli nell'interesse stesso della libertà dei cittadini. In fatto talvolta avviene che il Pubblico Ministero ed il giudice inquirente siano incerti sulla scelta della forma del processo inquisitorio, se cioè debbano andare avanti col mandato di cattura o col mandato di comparizione. Ma l'imputato ha dei beni, e le parti lese sollecitano. Ed allora, mentre forse le cose si arresterebbero ad un mandato di comparizione, si spicca un mandato di cattura per aver titolo ad iscrivere la ipoteca. Dopo 4 o 5 giorni viene la libertà provvisoria, dopo il *non esse locum* o la sentenza assolutoria. Ma intanto il povero diavolo, che se la sarebbe cavata con un mandato di comparizione, sol perchè aveva stabili o fondi per garantire con ipoteca le ragioni del fisco e delle parti lese, venne tratto in carcere, cosa che certo non è piacevole neanche per 3 o 4 giorni. Quindi io non divido l'idea dell'onorevole Spirito per la restrizione che vorrebbe proporre. Quando avete un individuo, il quale è imputato di un reato che si presenta in circostanze abbastanza gravi da far luogo al mandato di cattura o di comparizione, accompagnate da altre formalità, avete un *fumus boni iuris*, un'apparenza di ragione, di credito, e avete anche di fronte un individuo il quale non si presenta di per sè stesso sotto condizioni favorevoli e morali. Quindi mi pare che questa ipoteca sia giustificata, per le ragioni stesse che giustificano il sequestro conservativo.

Ma ciò che ritengo si debba cancellare dall'emendamento è tutto ciò che ha tratto alla sentenza penale di condanna, e dall'articolo 2<sup>o</sup> tutto ciò che ha tratto all'ipoteca giudiziale, cioè all'ipoteca che si può prendere in virtù di una sentenza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Nocito, relatore.** Comincerò dall'onorevole